

# Transizione 5.0 con tempi ristretti e iter complicato

**La convenienza.** Per gli stessi investimenti senza obiettivo di riduzione dei consumi possibile la scelta alternativa d'Industria 4.0

Pagina a cura di  
**Luca Gaiani**

**C**on gli obiettivi del piano Transizione 5.0, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali mette il turbo, ma sono molti i vincoli e le complessità da superare per ottenere il beneficio maggiorato. Oltre alla necessità di certificare, ex ante ed ex post, e mantenere per almeno cinque anni la riduzione nei consumi energetici, preoccupa le imprese il poco tempo a disposizione per completare i progetti di innovazione in presenza di un importo limitato di risorse complessive che potrebbe esaurirsi e azzerare del tutto il credito di imposta. In questi casi, si potrà ripiegare sui crediti della legge 178/2020 che, seppur più modesti, danno certezze immediate di realizzazione.

## Investimenti sovrapponibili

I bonus del piano Transizione 5.0 previsti dall'articolo 38 del Dl 19/2024 e dal Dm 24 luglio 2024 sono destinati alle imprese che realizzano «progetti di innovazione» che hanno come base gli investimenti in beni materiali e immateriali con le caratteristiche «Industria 4.0» (allegati A e B alla legge 232/2016) e che consentono inoltre la realizzazione di risparmi energetici. Gli stessi investimenti, senza alcun obiettivo di riduzione dei consumi, possono usufruire, alternativamente (è previsto un divieto di cumulo tra i due incentivi), dei crediti d'imposta disciplinati dai commi 1057-bis e seguenti della legge 178/2020.

Questi ultimi hanno una misura

assai meno generosa di quelli 5.0: se consideriamo il livello minimo di riduzione nei consumi energetici (almeno il 3% sulla struttura produttiva), il credito per beni materiali 4.0 è inferiore del 15% (20% contro 35%) fino a 2,5 milioni, del 5% (10% contro 15%) tra 2,5 e 10 milioni, e ancora del 5% per la parte che eccede 20 milioni (tetto di spesa per 4.0) e fino a 50 milioni (tetto di spesa per 5.0). Ad esempio, per investimenti che hanno l'obiettivo minimo di risparmio energetico, a fronte di un costo agevolabile di 20 milioni, il tax credit 4.0 si ferma a 1,75 milioni contro 2,5 milioni per 5.0.

Possono rientrare nel progetto di innovazione e generare costi agevolabili per il credito 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, ex articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del Dlgs 199/2021 a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, come pure le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (con taluni limiti di importo ammissibile).

## Rebus risorse disponibili

I vantaggi del bonus energetico, però, si fermano qui. Sono molti gli elementi che, nella pratica, rendono più problematico ottenere i crediti 5.0 rispetto a quelli della legge 178/2020.

In primo luogo, va considerato che

le risorse sono limitate. A disposizione dei crediti 5.0 vi sono circa 6,2 miliardi di euro (spalmati su diversi anni); l'esaurimento delle risorse, il cui monitoraggio viene gestito dal Gse, comporta di fatto l'inutilizzabilità del credito. Il Gse rende noto all'impresa, dopo la comunicazione ex ante se il credito richiesto è coperto da fondi disponibili; in questa fase, però, l'impresa ha necessariamente già avviato il progetto di innovazione, cioè ha assunto un impegno vincolante all'acquisto di beni nei confronti di uno o più fornitori. Questi rischi non si hanno invece con Industria 4.0, dato che al momento dell'ordine l'impresa ha certezza che, se completerà l'investimento con l'interconnessione, potrà sfruttare il credito d'imposta.

Una seconda problematica riguarda i tempi di completamento dell'investimento. Per Industria 4.0, la consegna e l'installazione di impianti e macchinari può essere effettuata fino a tutto il 30 giugno 2026, purché entro fine 2025 si sia già concluso il contratto e pagato un acconto di almeno il 20 per cento. L'entrata in funzione e l'interconnessione possono poi avvenire



Peso: 71%

nei mesi successivi. Per 5.0, per consegna e installazione (condizione di avvio delle compensazioni) c'è tempo solo fino al 31 dicembre 2025 e occorre immediatamente avviare e interconnettere i beni, dato che la comunicazione ex post (che si fa dopo aver redatto perizie che attestino la messa in funzione), da cui dipende il via libera alla compensazione, deve essere trasmessa non oltre il 28 febbraio 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### INDUSTRIA 4.0 IN SINTESI

##### **Beni materiali** **(caratteristiche allegato della legge 232/2016)**

- Anni 2024 e 2025 più coda del primo semestre 2026 (con prenotazioni entro fine 2025): 20% fino a 2,5 milioni di spesa; 10% tra 2,5 e 10 milioni; 5% tra 10 e 20 milioni
- I limiti di importo degli scaglioni sono annuali, cioè si ricaricano per gli investimenti effettuati nel 2025

##### **Beni immateriali** **(caratteristiche allegato B della legge 232/2016)**

- Anno 2024 più coda primo del semestre 2025 con prenotazione entro fine 2024): 15% fino a un milione di euro di spesa
- Anno 2025 più coda del primo semestre 2026 (con prenotazione entro fine 2025): 10% fino a un milione di euro di spesa



Peso: 71%

**Le principali caratteristiche**

Le differenze tra i crediti Industria 4.0 e Transizione 5.0

| INDUSTRIA 4.0   | TRANSIZIONE 5.0   |
|---|---|
| <b>PERIODO DI VALIDITÀ</b>  |   |
| <p><b>Beni Materiali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025 + primo semestre 2026 (prenotazioni entro il 31 dicembre 2025)</li> </ul> <p><b>Beni Immateriali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Investimenti effettuati nel 2024 + primo semestre 2025 (prenotazioni entro il 31 dicembre 2024) e nel 2025 + primo semestre 2026 (prenotazioni entro il 31 dicembre 2025)</li> <li>Il periodo si riferisce alla effettuazione dell'investimento (articolo 109 del Tuir)</li> <li>Entrata in funzione e interconnessione anche successiva</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Non esiste coda temporale al primo semestre 2026. Il termine iniziale riguarda la data del primo impegno vincolante verso il fornitore. Il termine finale riguarda il completamento dell'ultimo investimento del progetto:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Data di effettuazione dell'investimento in beni materiali e immateriali (articolo 109 Tuir);</li> <li>Data di fine lavori dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo;</li> <li>Data dell'esame finale per attività di formazione</li> </ol> </li> </ul> |
| <b>SOGGETTI</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le imprese</li> <li>Escluse quelle in liquidazione o in procedura, quelle con sanzioni da Dlgs 231 e quelle non in regola con norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le imprese</li> <li>Escluse quelle in liquidazione o in procedura, quelle con sanzioni da Dlgs 231 e quelle non in regola con norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi</li> <li>Escluse le attività che non soddisfano il principio di «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali» (Do no significant harm: Dnsh)</li> </ul>   |
| <b>INVESTIMENTI AGEVOLATI</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Beni materiali all'allegato A della legge 232/2016 e beni immateriali all'allegato B della legge 232/2016</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beni materiali all'allegato A della legge 232/2016 e Beni Immateriali all'allegato B della legge 232/2016</li> <li>Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo</li> <li>Spese per la formazione del personale per acquisizione o consolidamento delle competenze nelle tecnologie della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (max 10% degli investimenti in beni Industria 4.0 e beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e nei limiti di 300 mila euro)</li> </ul>   |
| <b>IMPORTE AGEVOLATO</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Il credito di imposta viene autonomamente determinato dall'impresa sulla base dei calcoli previsti dalla legge</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Pnrr. L'importo spettante, nei limiti di quello richiesto, è comunicato dal Gse</li> <li>Una volta esaurite le risorse, l'investimento non è agevolabile</li> </ul>  |
| <b>CERTIFICAZIONI</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Perizia tecnica asseverata sulla conformità ai requisiti Industria 4.0, compresa interconnessione. Se il costo investimento non supera 300 mila euro, la perizia può essere sostituita da un'autocertificazione</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perizia tecnica asseverata sulla conformità ai requisiti Industria 4.0, compresa interconnessione; se il costo investimento non supera 300 mila euro, la perizia può essere sostituita da un'autocertificazione;</li> <li>Certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici preventivata;</li> <li>Certificazione ex post dell'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;</li> <li>Certificazione dell'effettivo sostenimento della spesa da parte del revisore legale</li> </ul>  |
| <b>COMUNICAZIONI</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Investimenti che si intende avviare dal 30 marzo 2024: comunicazione ex ante e comunicazione al completamento dell'investimento</li> <li>Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024: comunicazione ex post prima di fruire del credito in F24</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicazione preventiva con certificazione ex ante e altri documenti richiesti;</li> <li>Comunicazione avanzamento con ordini accettati dal fornitore e pagamento acconto almeno del 20%;</li> <li>Comunicazione di completamento del progetto di innovazione (da inviare entro il 28/02/2026) con certificazione ex post ed altri documenti richiesti tra cui possesso perizia asseverata</li> </ul>   |
| <b>CUMULABILITÀ</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Il credito è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi purché il cumulo non faccia superare il 100% del costo</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il credito non è cumulabile con quello 4.0 né con il credito investimenti Zes. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi purché il cumulo non faccia superare il 100% del costo</li> </ul>   |
| <b>COMPENSAZIONE F24</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dall'anno di interconnessione in 3 rate annuali</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decorsi 10 giorni dalla comunicazione del Gse dell'importo spettante a seguito del completamento dell'investimento in unica soluzione o in più quote entro il 31 dicembre 2025. L'eccedenza utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo</li> </ul>   |
| <b>TASSAZIONE</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Il provento derivante dal credito non concorre a formare l'imponibile Ires e Irap</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il provento derivante dal credito non concorre a formare l'imponibile Ires e Irap</li> </ul>   |
| <b>DECADENZA</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di cessione o trasferimento in strutture produttive estere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla interconnessione</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di cessione o trasferimento in strutture produttive diverse (anche non all'estero) da quelle in cui si sono realizzati gli investimenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento             <ul style="list-style-type: none"> <li>Se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici</li> <li>Altre cause previste dal Dm</li> </ul> </li> </ul>   |
| <b>DOCUMENTAZIONE</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Richiamo norma agevolativa su fatture e altri documenti di acquisto. Non necessaria sul Ddt se la fattura lo richiama in modo univoco (Mef, 10/01/2024)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Richiamo norma agevolativa su fatture, Ddt e altri documenti di acquisto</li> <li>Le fatture e gli altri documenti devono riportare il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dal Gse (TR5-XXXXX)</li> </ul>  |



Peso:71%